



23123-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Gastone Andreazza - Presidente -

Stefano Corbetta

Antonio Corbo

Giuseppe Noviello - Relatore -

Alessandro Maria Andronio

ACA
Sent. n. sez. *82P*
CC - 27/04/2021

R.G.N 37303/2021

**MOTIVAZIONE
SEMPLIFICATA**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) nata in (omissis)

avverso la ordinanza del 18/09/2020;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;

letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

lette le conclusioni del difensore della ricorrente, avv.to (omissis) che ha concluso chiedendo l'annullamento con o senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 18 settembre 2020, il tribunale di Santa Maria Capua a Vetere, adito nell'interesse di (omissis) quale giudice dell'esecuzione, per la revoca dell'ordine di demolizione di cui alla sentenza di condanna n. 393 dell'11.05.2000, del Pretore di Trentola Ducenta, rigettava l'istanza.

6

6

2. Avverso la predetta sentenza (omissis) propone ricorso per cassazione, mediante il proprio difensore, deducendo un solo motivo di impugnazione.

3. Deduce i vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. Il giudice avrebbe confuso la disciplina del condono, per la quale a seguito di apposita domanda la ricorrente avrebbe ottenuto il corrispondente provvedimento, con quella della sanatoria ex art. 36 del DPR 380/01. Laddove l'istituto del condono non contempla il profilo della cosiddetta doppia conformità dell'opera di cui invece alla citata sanatoria. Mentre il giudice adito avrebbe respinto l'istanza sul rilievo della assenza, nel provvedimento di condono, della illustrazione del requisito della "doppia conformità". Al contrario, il provvedimento di condono rilasciato conterrebbe l'illustrazione di tutti i requisiti richiesti per la sua adozione. Si censura inoltre l'ordinanza, sul rilievo per cui essa si sarebbe comunque limitata a rilevare l'assenza di adeguata motivazione in ordine al provvedimento comunale rilasciato, in quanto ciò di per sé non segnerebbe l'illegittimità dell'atto. Inoltre, il giudice avrebbe omesso ogni esame della documentazione di condono prodotta dall'istante. Si aggiunge che ai sensi dell'art. 43 della L. 47/85, sarebbe escluso il carattere preclusivo, per le istanze di condono, di ingiunzioni di demolizione non ancora eseguite. E quindi anche la acquisizione di diritto al patrimonio comunale dell'immobile abusivo, conseguente ad ingiunzione alla demolizione, non osterebbe alla procedibilità della domanda di condono.

Pertanto, l'istanza di condono in esame avrebbe, piuttosto, determinato la inefficacia della pregressa ingiunzione di demolizione, rimuovendo la connessa procedura.

4. Il ricorso è fondato. Il tribunale limitandosi a lamentare la mancanza di motivazione in ordine alle ragioni di sopravvenuta conformità dell'opera agli strumenti urbanistici, non ha proceduto ad esaminare la sussistenza di tutti i presupposti necessari per il rilascio dell'intervenuto provvedimento di condono, che, come noto, non richiede la verifica della "doppia " conformità urbanistica di cui al diverso istituto descritto dall'articolo 36 DPR 380/01.

Il giudice dell'esecuzione, nel caso concreto, a fronte della verificata presenza del provvedimento di condono, avrebbe dovuto avviare un'istruttoria diretta ad accertarne il fondamento, senza potersi limitare, in ogni caso, al solo esame della relativa motivazione.

Va in proposito sottolineato che la verifica del giudice deve incentrarsi, tra l'altro e in particolare, sulla previa individuazione della disciplina della normativa di condono applicabile, sull'esame della legittimazione del richiedente e destinatario dell'atto (in proposito si rammenta che in forza degli artt. 6 e 38, comma quinto, della legge 28 febbraio 1985, n.47 - richiamati dall'art.39, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n.724 - legittimati alla presentazione dell'istanza di concessione in sanatoria sono il proprietario della costruzione abusiva, il titolare della concessione edilizia, il committente delle opere, il costruttore ed il direttore dei lavori, con esclusione dei figli del proprietario salvo ipotesi di tipo successorio - cfr. Sez. 3, n. 30059 del 16/05/2018 Rv. 273760 - 01 Quartucci); nonché sulla tempestività della domanda, sull'esame del tipo di vincolo esistente al fine di stabilire la condonabilità o meno delle opere stesse (in ordine a quali, con riferimento specifico alle opere realizzate in zona sottoposta a vincolo nel quadro del cd. "secondo condono", le autorizzazioni paesaggistiche devono essere espresse e non possono ottenersi attraverso la formazione del silenzio assenso, come da Sez. 3, n. 7221 del 2/12/2010 (dep. 2011), Mazzella, Rv. 249523). E ancora, il sindacato del giudice deve vertere sull'analisi dei requisiti volumetrici o anche di destinazione d'uso assentibili, sulla tempestività degli adempimenti imposti, sul rispetto dei requisiti strutturali e temporali delle opere. Riguardo a questi ultimi è necessario che l'opera sia ultimata "al rustico" entro la data ultima prevista per legge e a tali fini potrà essere utile l'esame delle foto presenti nella pratica (Sez. 3, n. 37470 del 22/05/2019 Rv. 277668 - 01). Si rammenta, in proposito, che, dopo la presentazione dell'istanza di condono, la costruzione può essere proseguita soltanto nel rispetto della procedura stabilita dall'art. 35, comma 15, della legge 28 febbraio 1985 n. 47 richiamato dall'art. 39 della L. 724/94 (che prevede, decorsi 120 giorni dal versamento della seconda rata la notifica al Comune dell'intendimento di proseguire i lavori, con allegazioni di una perizia giurata o di una documentazione equipollente sullo stato dei lavori abusivi, i quali possono essere ripresi dopo 30 giorni dalla suddetta notificazione) (cfr. Sez. 3, Ord. n. 3530 del 01/12/2000 Rv 218001).

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che l'ordinanza impugnata debba essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Santa Maria Capua a Vetere.


P.Q.M.

annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Santa Maria Capua a Vetere.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2021

Il Consigliere estensore

Giuseppe Novello



Il Presidente

Gastone Andreatta

